



Come la disciplina comunitaria sulle esportazioni tutela il commercio "solo" delle merci

Le esportazioni ristrette: prodotti e materiali a duplice uso, embarghi e controlli

Le pratiche commerciali sempre più veloci e complesse non eliminano la necessità di prestare la massima attenzione alle esportazioni di beni che possono essere utilizzati in modo "improprio", soprattutto quando spediti verso soggetti che potrebbero rivelarsi nemici della pacifica convivenza.

KATIA MORICHETTI, EASYFRONTIER

Tanto gli Stati quanto le imprese hanno il compito di tutelare il commercio "sano", adoperandosi per evitare i rischi - talora occulti (ad esempio, non conoscere chi sia l'utilizzatore finale di un determinato bene, non conoscere l'uso che se ne farà ecc.) - che potrebbero riguardare interessi connessi alla sicurezza dei cittadini europei, intesi nell'ampia accezione di natura politica, economica e militare. Nell'ambito di tale quadro, la disciplina delle esportazioni dei prodotti a duplice uso (dual use) ha un ruolo di primaria importanza.

La definizione di cosa si debba intendere con "prodotti a duplice uso" risulta a una prima considerazione piuttosto semplice: sono dual use quei beni - inclusi il software e la tecnologia - che possono trovare un'applicazione sia civile sia militare; in questo secondo caso, possono contribuire a programmi di proliferazione chimica, biologica o nucleare per la costruzione di armi di distruzione di massa. Tali prodotti, in quanto ritenuti strategici, vengono sottoposti a verifica sin dal dopoguerra e, determinatosi un diverso assetto geopolitico, specialmente dopo l'11 settembre 2001, tale attività di controllo è continuata, con finalità rivolte alla lotta al terrorismo e alla proliferazione di armi di distruzione di massa. In effetti, limitazioni all'esportazione di beni che potrebbero favorire il "potenziamento strategico" di altri Paesi sono state introdotte fin dal secondo dopoguerra: negli anni '80 del secolo scorso, erano, ad esempio, sottoposte ad autorizzazione le esportazioni di personal computer con processori a 16 bit. (oggi, come sap-

priamo, un pc da poche centinaia di euro funziona a 32 o a 64 bit).

Dal perseguimento di queste finalità si origina un sistema di controlli multilaterale, nel quale la predisposizione di regole e di elenchi di beni da sottoporre alla disciplina dual use è la risultante di scelte condivise dagli Stati.

Nell'ambito comunitario, la politica commerciale è materia comune e di conseguenza il regime è il medesimo in tutti gli Stati aderenti, differenziandosi unicamente riguardo all'Autorità nazionale incaricata di sovrintendere al controllo dell'applicazione della disciplina.

(Per una sintesi della disciplina comunitaria e nazionale delle esportazioni di beni dual use, si veda il Riquadro 1). In ragione della valenza strategica di tali beni, il loro trasferimento è sottoposto a rigidi controlli e soggetto a procedure restrittive previste da diversi accordi internazionali di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, ma non solo: gli ultimi accordi escludono anche l'esportazione di strumenti utilizzabili ai fini di repressione interna.

Dal 27 agosto 2009 è entrato in vigore il Regolamento 428/2009 del 5 maggio 2009 che disciplina in maniera uniforme l'intera materia delle esportazioni a duplice uso e i cui Allegati (I e II), pur non contenendo enormi novità rispetto a quelli precedentemente utilizzati (di cui al Regolamento 1344/2001), specificano in modo più netto i con-

Riquadro 1

Dual use - Disciplina comunitaria

Il primo Regolamento contenente una disciplina dell'esportazione dei beni dual use è il Regolamento (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Tale regolamento, entrato in vigore il 28 novembre 2000, ha subito innumerevoli modifiche (le più rilevanti con il Regolamento (CE) n. 1183/2007 del 18 settembre 2007).

Per ragioni di chiarezza, le istituzioni comunitarie hanno proceduto alla sua rifusione in un nuovo Regolamento, il 428/2009 del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Conseguentemente, il Regolamento (CE) n. 1334/2000 è stato abrogato, con effetto dal 27 agosto 2009.

Nell'Allegato I è riportato l'elenco dei prodotti a duplice uso. Tale lista di controllo integrata riporta tutti i prodotti e le tecnologie il cui trasferimento internazionale è soggetto a un regime di controllo in virtù dei diversi accordi multilaterali di non proliferazione stipulati dagli Stati membri.

Legislazione nazionale:

- Decreto Legislativo n. 96/2003 (in corso di modifica);
- Decreto 4 agosto 2003 (Autorizzazione Generale Nazionale, in corso di modifica);
- D.Lgs. 14 maggio 2009 n. 64 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CE n.423/2007).

fini tra beni non esportabili e beni esportabili a fronte di specifiche autorizzazioni.

Il Regolamento, allo scopo di evitare che le limitazioni di cui ai citati allegati vengano aggirate, ha previsto anche la necessità di un'apposita autorizzazione non solo per i beni specificamente descritti come appartenenti alle categorie dual use, ma anche per beni non descritti negli Allegati medesimi, per i quali l'esportatore sia venuto a conoscenza (attraverso segnalazioni ufficiali o anche per rapporti e informazioni in suo possesso) che gli stessi sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, allo sviluppo di armi chimiche, biologiche o nucleari o altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi (clausola catch all - art. 4 del Reg. 428/2009).

Inoltre, è necessaria un'autorizzazione anche per l'esportazione di beni che possano essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale o di altri stati membri (clausola catch more).

Agli Stati membri, viene riconosciuto il diritto di effettuare di propria iniziativa dei controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno della Comunità, al fine di salvaguardare l'ordine pubblico e/o la pubblica sicurezza.

Nella normativa comunitaria si rinviene il principio generale per cui l'esportazione dei prodotti a duplice uso è subordinata a controllo da parte dell'autorità nazionale competente, che per l'Italia è il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la politica commerciale.

Riquadro 2

Tipologie di autorizzazione

Ai sensi della normativa nazionale, il regime delle autorizzazioni all'esportazione per i beni suscettibili di dual use, prevede quattro forme di autorizzazione:

- specifica individuale: è rilasciata al singolo esportatore, per tipi o categorie di beni determinati e per uno specifico utilizzatore finale;
- globale individuale: è rilasciata a un singolo esportatore "per tipi o categorie di beni e per uno o più paesi di destinazione specifici"; questa autorizzazione ha un carattere complessivo ed è rilasciata con validità non superiore a tre anni con possibilità di proroga;
- generale comunitaria: prevista dall'art. 9, paragrafo 1, che individua le categorie di prodotti e i paesi di destinazione per i quali richiedere tale tipo di autorizzazione;
- generale nazionale: rilasciata a un singolo esportatore per determinate categorie di beni e per esportazioni verso Argentina, Corea del Sud, Turchia ed Antartide.

Tempo per ottenere un'autorizzazione: dall'arrivo dell'istanza, il Ministero avrebbe sino a 180 giorni per rispondere all'impresa.

Nella prassi, una volta pervenuta la documentazione, qualora non sussistano problemi, l'autorizzazione viene rilasciata mediamente entro 30-60 giorni.

Riquadro 3

Embargo verso l'Iran

Disciplina comunitaria:

- Regolamento (UE) n. 961/2010 che concerne misure restrittive nei confronti dell'Iran, entrato in vigore il 27 ottobre 2010, data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: abroga il Regolamento (CE) n. 423/2007, sempre relativo a misure nei confronti dell'Iran.

Nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico contenente indicazioni sul regime di autorizzazione e notifica disciplinato dall'art. 21 del Regolamento.

Tale attività di controllo si articola in una specifica procedura che, in caso di esito positivo, si conclude con il rilascio di un'apposita autorizzazione, da presentare a supporto della dichiarazione doganale di esportazione.

La tipologia di autorizzazione da richiedere al Ministero varia a seconda di diversi parametri (principalmente, in riferimento al tipo di prodotto e al Paese di esportazione): è pertanto necessario, dopo aver verificato che il bene che si intende esportare è soggetto a controllo, capire quale autorizzazione all'esportazione richiedere (per un quadro delle autorizzazioni ottenibili, si veda il Riquadro 2).

Particolare rilievo riveste altresì il profilo sanzionatorio: l'esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 25.000 a 250.000 euro (comma 1 dell'art. 16 del D.Lgs 9 aprile 2003 n. 96).

Verso determinati Paesi, esistono ulteriori restrizioni commerciali internazionali, in relazione alla loro politica interna di sviluppo degli armamenti o al mancato rispetto dei diritti umani. Emblematico è il caso dell'Iran (per l'embar-

go Iran, si veda il Riquadro 3), uno dei mercati più interessanti per la meccanica italiana nonché Paese ricco di energia e materie prime e dalle grandi potenzialità economiche. Per cercare di fermare l'attività di sviluppo della tecnologia nucleare in Iran, l'ONU ha adottato numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, che impongono l'embargo totale o discrezionale di alcuni beni compresi nelle liste dual use. Per effetto di tali risoluzioni, il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato il Regolamento 963/2010 del 26 ottobre 2010: ai sensi di tale regolamento risulta vietato importare o esportare in Iran beni e tecnologie utilizzate nel settore militare o utilizzate nel settore dell'energia nucleare (pur se a uso pacifico), nonché beni e tecnologie a duplice uso. È inoltre vietata l'esportazione in Iran di beni e tecnologie destinate all'industria del petrolio e del gas ed è stato introdotto, allo scopo di evitare traffici triangolari e distorsioni delle spedizioni inviate attraverso altri Paesi, un articolato regime di autorizzazione e controllo delle transazioni finanziarie con soggetti residenti in Iran. In quest'ottica, sono state anche introdotte limitazioni al finanziamento di determinate imprese, il congelamento di fondi in casi specifici e alcune restrizioni ai trasporti, oltre ad adempimenti a carico della banca che conduce, per conto di

Riquadro 4

Monitoraggio finanziario verso l'Iran

La Nota esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico contenente indicazioni sul regime di autorizzazione e notifica disciplinato dall'art. 21 del Regolamento 961/2010 prevede:

- l'obbligo di notifica preventiva per tutti i trasferimenti di fondi superiori a 10.000 euro per operazioni commerciali relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria e attrezzature mediche nota 2 o per scopi umanitari;
- l'obbligo di notifica preventiva per tutti i trasferimenti di fondi di importo compreso tra 10.000 e 40.000 euro, per operazioni commerciali diverse rispetto a quelle del punto precedente;
- l'autorizzazione preventiva per tutti i trasferimenti di fondi di importo superiore a 40.000 euro.

Le richieste vanno indirizzate al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), disciplinato dal D.Lgs 22 giugno 2007, n. 109 e istituito presso il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo Posta Elettronica Certificata (CSF@pec.mef.gov.it), oppure a mezzo fax (06 47611047).

Le notifiche e le richieste di autorizzazione vanno effettuate a mezzo di apposito modello - Modulo A - allegato alla nota.

Va inoltre compilato il Modello B, in aggiunta al Modello A, per le richieste relative alle esportazioni italiane di prodotti prevalentemente industriali, aventi codice della nomenclatura combinata europea ricompreso in apposito allegato. L'istanza si intende accolta se entro quattro settimane dal suo invio il CSF non ha espresso avviso negativo, avendo riscontrato la presenza delle cause ostative specificamente individuate dall'art. 21, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 961/2010, ovvero non ha comunicato che sono in corso ulteriori accertamenti.

Aspetti doganali del regime di controllo *dual use*

La normativa *dual use* nella prassi doganale rileva al momento della compilazione della casella 44 del DAU (dichiarazione doganale).

Per diverse voci doganali, nelle quali potrebbero essere classificati beni *dual use*, è infatti prevista l'indicazione in casella 44 del DAU degli estremi del documento di autorizzazione ovvero, nel caso di beni di libera esportazione, l'indicazione del codice di esonero Y901 con il quale si dichiara che il prodotto non rientra fra quelli elencati nel regolamento *dual use*.

È evidente che il codice Y901 potrà essere utilizzato solo sulla base di una dichiarazione di esonero dell'azienda che potrà essere inserita nella documentazione commerciale (fattura, fattura pro forma) ovvero su documento consegnato a parte.

La formula da inserire può essere la seguente:

"La sottoscritta società _____ precisa che la merce indicata non rientra nelle categorie di beni come da regolamento (CEE) n° 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n° 1183/2007 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (DUAL-USE)(Y901) e successive modifiche. Si dichiara inoltre che il materiale in questione non è destinato ad uso bellico, né può essere trasformato a tal fine e quindi si intende di libera esportazione".

clienti, transazioni finanziarie relative a operazioni commerciali con l'Iran. (sul monitoraggio finanziario, si veda il Riquadro 4). Le esportazioni verso l'Iran sono poi sottoposte dall'Agenzia delle Dogane a controlli sempre più stringenti, indipendentemente dalla natura del prodotto; controlli che possono arrivare a fermi merce di più di 20 giorni: ciò, in omaggio alla necessità di verificare approfonditamente tutti gli aspetti dell'operazione e non solo la qualità della merce esportata.

Quando, peraltro, i prodotti, a seguito di approfondita analisi tecnica anche delle singole parti e componenti che li costituiscono, siano da considerare non ricompresi negli allegati dei citati Regolamenti, l'esportatore potrà riportare, nel corpo della fattura o separatamente, un'apposita dichiarazione, non codificata in alcuna norma, che esclude l'applicabilità della disciplina in esame. Tale dichiarazione

dovrà, in ogni caso, essere supportata, presso l'azienda, da una Relazione tecnica che spieghi per filo e per segno perché un prodotto - che astrattamente potrebbe rientrare (secondo, pertanto, la nomenclatura combinata del prodotto medesimo) nelle categorie di cui ai citati Regolamenti - non possiede quelle caratteristiche tecniche che determinerebbero la necessità di richiedere una specifica autorizzazione (per gli aspetti doganali del regime di controllo, si veda il Riquadro 5).

Il Progetto Dogana Facile è a disposizione delle aziende associate per fornire tutte le informazioni in materia di normativa sull'esportazione di beni a duplice uso, anche al fine di orientare gli operatori verso una corretta gestione delle dichiarazioni e delle eventuali istanze. □

Il *dual use* in internet

- sito di consultazione delle liste integrate
<http://www.mincomes.it/dualuse/dualuse.htm>
- sito UE per consultazione Taricc:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it&Screen=0&redirectionDate=20110516
- sito del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF):
http://www.dt.tesoro.it/it/prevenzione_reati_finanziari/comitato_sicurezza_finanziaria/

Questo articolo fa parte di una serie di articoli dedicati ad alcune tematiche collegate alla materia dei controlli doganali che riteniamo essere di interesse comune e quotidiano per le imprese associate che esportano o importano verso e da Paesi extraUE.

Articoli precedenti: Fulvio Liberatore: "Dichiarazione di origine su fattura", *L'Industria Meccanica* n. 667, maggio 2011, pag. 26.